

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2025, n. 286

**Approvazione dello schema di “Accordo tra INAIL e Regione Puglia per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro”.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “MAI.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra l' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Puglia, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di riabilitazione, a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, dando atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
2. di stabilire che le parti concordano di istituire un Tavolo Tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità operative e per l'implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta applicazione della convenzione;
3. *di dare atto che detto Accordo sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;*
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ad adottare i provvedimenti conseguenti all'approvazione dell'accordo di cui al punto 1, al fine di dare concreta operatività all'accordo medesimo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio della Regione Puglia;

6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell' Offerta, all' I.N.A.I.L., al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e ai Ministeri affiancanti (MINSAL e MEF);
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Approvazione dello schema di “Accordo tra INAIL e Regione Puglia per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro”.**

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015) e come da indicazioni contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per mille abitanti., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
- il Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”;
- l’art. 15 della legge n. 241/1990, che sancisce gli accordi fra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- il Decreto del Ministero della Sanità 1° febbraio 1991 che all’art. 6, co.2, lett. C) stabilisce che gli infortunati sul lavoro o gli affetti da malattie professionali in inabilità temporanea assoluta al lavoro sono esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. 29/2017, recante Istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016, con cui è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete ospedaliera, recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n. 70/2015;
- il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23, con il quale la Regione Puglia ha approvato il “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”, dopo aver acquisito il parere favorevole da parte del Ministero della Salute;
- il Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14 recante: “Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 688 dell’11 maggio 2022 ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1868 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1384 del 03/10/2024 avente ad oggetto “Approvazione definitiva Regolamento Regionale “Aggiornamento della Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015– Approvazione Schema di Regolamento avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020””. Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31/07/2024”;
- Il Regolamento Regionale 31 ottobre 2024, n. 8 recante “Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1863 DEL 23/12/2024 avente ad oggetto “Recepimento D.M. 23 giugno 2023 – avente ad oggetto: “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni CSR Rep. n. 204 del 14/11/2024 - Modifica ed integrazione della DGR n. 403 del 15 marzo 2021. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 1963 del 28 dicembre 2023

**Premesso che:**

- l’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un Ente pubblico non economico che ha la funzione istituzionale di gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli

infortunati sul lavoro/tecnopatici, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;

- le Regioni sono Enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica e amministrativa sancita principalmente dalla Costituzione della Repubblica italiana agli articoli da 114 al 133;
- le Regioni, in particolare, ai sensi degli articoli 32 e 117 della Costituzione nonché del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, svolgono attività di programmazione e coordinamento al fine di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e ispettivi attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali e i Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL garantendo, altresì, l'uniformità e l'equità dell'erogazione dei servizi medesimi, anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture e dei professionisti che vi operano;
- le Regioni, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione e di organizzazione delle proprie strutture, possono realizzare i propri sistemi informativi, attraverso Enti regionali allo scopo deputati, istituiti con apposita Legge Regionale e operanti anche secondo le modalità in house providing ovvero attribuendo tale funzione a Società private per il tramite di affidamento per la fornitura di servizi IT;
- l'INAIL e la Regione Puglia, al fine di rendere più efficaci e incisive le rispettive azioni istituzionali a tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, hanno interesse ad agevolare la tempestiva ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie a cura delle ASL nell'ottica della massima integrazione tra le strutture pubbliche al servizio della propria utenza;
- l'INAIL e la Regione Puglia per le motivazioni sopra richiamate hanno realizzato, in via sperimentale, un servizio digitale per la trasmissione massiva dei dati e delle informazioni necessarie per l'attribuzione sicura e tempestiva del codice di esenzione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- l'INAIL e la Regione Puglia, nell'esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio di esenzione ticket, sono titolari autonomi del trattamento dei dati e, pertanto, provvederanno autonomamente alla nomina di eventuali Responsabili esterni al trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni organizzative e di sicurezza;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando

servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo". In caso di indisponibilità delle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, la Direzione regionale per la Puglia, previo nulla osta della competente Direzione centrale dell'INAIL, si riserva la possibilità, attraverso appositi inviti a manifestazioni di interesse, di individuare le strutture private autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria riabilitativa nel rispetto della vigente normativa, con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative, necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo, senza alcun onere per il Servizio sanitario regionale;
- in data 01 agosto 2013 l'INAIL e la Regione Puglia hanno stipulato, in attuazione del predetto Accordo, un protocollo di intesa che è stato rinnovato, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, con decorrenza 1 agosto 2022.

**Dato atto che:**

- si è inteso definire un modello di Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL e la Regione Puglia per l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
- l'INAIL, sulla base dell'elenco rinvenibile nel sito della Regione Puglia, periodicamente aggiornato, delle strutture pubbliche e private istituzionalmente accreditate per la riabilitazione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/1978 e s.m.i., individua le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Con il presente provvedimento si intende proporre l'approvazione dello schema di Accordo tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Puglia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, precisando che dal presente provvedimento non devono derivare maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

**Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, al fine di procedere con l’ approvazione dello Schema di Accordo l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL e la Regione Puglia per l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, ai sensi dell’art. 4, lett. k) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di accordo tra l’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Regione Puglia, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di riabilitazione, a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, dando atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
2. di stabilire che le parti concordano di istituire un Tavolo Tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità operative e per l’implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta applicazione della convenzione;
3. di dare atto che detto Accordo sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ad adottare i provvedimenti conseguenti all’approvazione dell’accordo di cui al punto 1, al fine di dare concreta operatività all’accordo medesimo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio della Regione Puglia;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’ Offerta, all’ I.N.A.I.L., al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli Enti Ecclesiastici e ai Ministeri affiancanti (MINSAL e MEF);

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


IL RESPONSABILE E.Q. "Nuovo Sistema di Garanzia ed Attività di Monitoraggio":

**Nicola GIRARDI**




La DIRIGENTE di Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR":

**Antonella CAROLI**



Il DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta":

**Mauro NICASTRO**



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

**Vito MONTANARO**



Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**Raffaele PIEMONTESE**





Codice CIFRA: SGO/DEL/2025/00006

**Allegato A**

**Schema di Accordo tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni  
sul Lavoro (INAIL)**



Regione Puglia

## CONVENZIONE TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) – Direzione Regionale per la Puglia codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale Dr. Giuseppe Gigante in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Bari, corso Trieste, n. 29

e

la Regione Puglia, con sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727, nella persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Puglia

PER

## L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE PREMESSO CHE

- l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis,

**Regione Puglia**

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;

- in data 01 agosto 2013 l'INAIL e la Regione Puglia hanno stipulato, in attuazione del predetto Accordo, un protocollo di intesa che è stato rinnovato, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, con decorrenza 1 agosto 2022.

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

**ART.1****Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2****Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

**Art. 3****Individuazione delle strutture pubbliche e private accreditate e private autorizzate alla riabilitazione**

L'INAIL, sulla base dell'elenco rinvenibile nel sito della Regione Puglia, periodicamente aggiornato, delle strutture pubbliche e private istituzionalmente accreditate per la riabilitazione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/1978 e s.m.i., individua le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.



Regione Puglia

## Art. 4

## Convenzioni con le strutture

1. Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevedranno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni integrative (LIA) di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.
2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni LIA con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

## Art. 5

## Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (LIA), di cui all'elenco allegato alla presente, saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il progetto riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASL. Le prestazioni LEA dovranno essere in ogni caso prenotate tramite il servizio CUP aziendale e potranno essere erogate dalle strutture private accreditate nei limiti del budget loro assegnato.

## Art. 6

## Istituzione di tavolo tecnico

Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità operative e per l'implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta applicazione della convenzione.

## Art. 7

## Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

## Art. 8

## Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi.



Regione Puglia

Art. 9  
Controversie

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, la controversia sarà devoluta alla competenza in via esclusiva al Foro di Bari.

Art. 10  
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bari, 2025

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dr. Giuseppe Gigante

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA  
o suo delegato

---

---

**Il Dirigente della Sezione SGO**

Mauro Nicastro



Mauro  
Nicastro  
28.02.2025  
12:40:32  
GMT+02:00